

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 112 del 21/05/2014 - rif. 21/05/2014**

Parere di Precontenzioso n. 112 del 21/05/2014 - rif. 21/05/2014 d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1 Art. 30 del Codice - servizio pubblico di ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente - determinazione delle tariffe massime a base d'asta - legittimità- In una concessione di servizio pubblico di ripristino della sicurezza stradale, lo schema di affidamento - caratterizzato dall'assenza di oneri diretti per l'amministrazione concedente e dall'assunzione del rischio gestionale da parte dell'affidatario, il quale consegue unicamente il diritto di sfruttare economicamente il servizio ponendo gli oneri degli interventi di ripristino a carico delle compagnie assicuratrici garanti dei soggetti responsabili del danneggiamento, con l'assunzione dell'ulteriore rischio per le ipotesi di sversamento senza incidente ovvero di cui rimanga sconosciuto l'autore, ove non sia possibile rivalersi su alcuna compagnia assicuratrice - rientra nella categoria della concessione di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 (cfr. TAR Toscana, sez. I, 20 dicembre 2010 n. 6780; TAR Puglia, Bari, sez. I, 21 febbraio 2012 n. 368; TAR Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2012 n. 1365). Lo schema contrattuale consente al concessionario del servizio di remunerarsi attraverso il pagamento diretto da parte dell'assicuratore di una somma concordata e liberamente accettata dalle stesse compagnie assicuratrici a titolo di risarcimento forfettario del danno cagionato, in luogo dell'ordinaria ed esatta quantificazione dello stesso, e senza l'ulteriore applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 15 del Codice della strada.

Parere di Precontenzioso n. 112 del 21/05/2014 - rif. 21/05/2014 d.lgs 163/06 Articoli 30, 83 - Codici 30.1, 83.1

In una concessione di servizio pubblico di ripristino della sicurezza stradale è legittima la determinazione preventiva e forfettaria della tariffa che l'aggiudicatario del servizio dovrà applicare nei confronti dei soggetti tenuti a sopportare il costo degli interventi di ripristino della rete stradale, cioè i soggetti civilmente responsabili del sinistro, ed in primis le loro assicurazioni. Conseguentemente, è legittimo che il confronto concorrenziale si incentri in parte, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sull'entità dei ribassi relativi alla tariffa massima a base d'asta (cfr. AVCP, deliberazione 27 giugno 2012 n. 64).